



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 6354/11 depositato il 27/09/2011
- avverso la sentenza n° 124/65/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

Atti impugnati:

- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2003
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 6354/11

UDIENZA DEL

14/02/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

105/14/12

PRONUNCIATA IL:

14/2/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/2/2012

Il Segretario

[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Con istanza del 07.02.2006 il sig. ██████████ ha chiesto il rimborso dell'imposta IRAP versata per gli anni d'imposta 2003 e 2004 pari a EURO 11.917,00 sostenendo il difetto dei presupposti per la soggettività passiva dell'imposta con particolare riguardo alla carenza del requisito dell'autonoma organizzazione nello svolgimento della propria attività professionale di dottore commercialista secondo i principi ricavabili dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e delle successive interpretazioni date dalla Corte di Cassazione in numerosissime sentenze ed ordinanze.

Contro il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle entrate-Ufficio di Roma 1 il contribuente ha proposto ricorso, con allegati i documenti F24 relativi al versamento del ritenuto indebito e chiesto a rimborso ed i modelli UNICO relativi alla dichiarazione dei redditi con particolare riferimento al quadro RE, allo studio di settore specifico e alle fatture attive rilasciate per compensi di membro di collegio sindacale.

L'Ufficio ha controdedotto insistendo sulla legittimità del rifiuto di rimborso riportando sic et simpliciter alcune sentenze della Corte di Cassazione sui principi elaborati in materia della natura giuridica dell'IRAP e del presupposto d'imposta.

La CTP di Roma sez.65 con sentenza n.124/65/11 depositata 03.03.2011, ha respinto il ricorso osservando che pur essendo accertato che il contribuente non ha utilizzato personale dipendente né collaboratori, utilizzando parte della propria abitazione quale studio professionale, " cionondimeno non può concludersi nel senso dell'invocata esenzione dall'IRAP per la presenza nel quadro RE di compensi a terzi".

Appella il contribuente criticando la sentenza per non avere adeguatamente apprezzato la documentazione prodotta e per non aver considerato la natura dell'attività svolta in maniera preponderante dal commercialista quale sindaco di varie società ed enti.

Resiste l'Ufficio richiamando i motivi svolti in prime cure elencando la stessa giurisprudenza datata. Il contribuente resiste con memoria insistendo sul diritto al rimborso non versando in tema di soggettività passiva dell'imposta in mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello del contribuente è fondato e va, pertanto, accolto.

Dall'esame della situazione fiscale del contribuente relativa agli anni 2003 e 2004, deve convenirsi che non sussiste nel caso il presupposto dell'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.

Sul punto, sintetizzando i principi del diritto vivente mutuati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001 e dalle numerose sentenze della Cassazione, si può ritenere assodato che quel che rileva agli effetti dell'autonoma organizzazione è la concreta possibilità che gli esercenti arti e professioni utilizzino normalmente nell'esercizio della loro attività, personale di pendente e collaboratori, beni strumentali e mezzi finanziari idonei a potenziarla. (Cass. Sent. N. 12078 del 17.09. 2009 ex multis).

Orbene, dalla documentazione fiscale prodotta dal contribuente, cui incombe l'onere della prova di non avvalersi di una autonoma organizzazione ai fini dell'imposizione IRAP, secondo il canone processuale pacificamente riconosciuto, (Cass.sent. n. 21578 del 21.10.2010), si rileva che il professionista non si avvale di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, inteso in termini di **FUNZIONALITA'** effettiva per l'esercizio dell'attività secondo un criterio **di normalità** tali da giustificare alcune quote di ammortamento dei beni medesimi, considerando che ad ogni attività di lavoro autonomo corrisponde una più o meno definita area di beni strumentali indispensabili: autovettura ed altri mezzi di locomozione, telefonini, televisori, computers con stampante, una biblioteca, banchi di lavoro, banche dati di letteratura ed altro (cass. 3679/07; 2030/2009 ex multis). L'essenziale è che il professionista impieghi beni strumentali **non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.** (**da ultimo: Cass. Ord. n. 19124 del 06.09.2010; Ord. n. 23155 del 16.11.2010; nonché circolare Agenzia n.28/10**

Si rileva, altresì, che il contribuente non utilizza lavoro altrui nemmeno in maniera saltuaria ed occasionale: tanto si rileva dal quadro RE delle dichiarazioni fiscali prodotte per gli anni a rimborso.

Con l'ordinanza n. 23446 del 19.11.2010 la Cassazione ha ulteriormente precisato sul punto che "è priva del requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'IRAP, l'attività professionale esercitata senza dipendenti e collaboratori e con l'impiego di beni strumentali di modesto valore, **a nulla rilevando l'indicazione generica da parte dell'A.F. di dati contabili desunti dalle dichiarazioni annuali e, segnatamente, la valorizzazione di beni strumentali**".

In proposito, va rilevato che il contribuente ha sottolineato, sia nella istanza di rimborso sia nel ricorso introduttivo sia nell'appello, che i compensi che figurano nel quadro RE del modello Unico consistono in retrocessioni di compensi quale quota parte degli onorari loro spettanti: quota parte che per semplicità di rapporti con i comuni clienti l'appellante contribuente ha fatturato e incassato per l'intero ammontare, data la unitarietà delle stesse prestazioni. Né il giudice a quo poteva desumere la non verosimiglianza di tali affermazioni senza il supporto di adeguata motivazione che non può consistere in una semplice presunzione personale. Al contrario, il contribuente ha dimostrato con la produzione delle relative fatture di avere ripartito tra colleghi i compensi dovuti per le consulenze professionali e per le cariche ricoperte nei vari collegi sindacali in materie interdisciplinari quali desunti dall'elenco clienti 2003 e 2004. Né è dato presumere che nella fattispecie il contribuente si sia avvalso di dipendenti o collaboratori perché manca al riguardo qualsiasi riferimento al modello 770 che solo sta a significare la coresponsione di compensi a titolo

di retribuzione a terzi in quanto non vi è alcuna prova di ritenuta d'imposta d'acconto effettuata con successivo riversamento all'erario.

A fronte di che, l'Ufficio sia in primo grado che in questa fase di giudizio nulla ha controdedotto in ordine alle puntuali ricostruzioni esposte dal contribuente, limitandosi, invero, nella sola citazione di pronunce giurisprudenziali, pure datate per la verità, a sostegno della natura giuridica dell'autonoma organizzazione quale presupposto d'imposta; sicchè le affermazioni del contribuente si intendono provate in base al principio della non contestazione di cui all'art. 115 cpc come aggiornato dall'art. 45 legge 69 del 2009.

E' appena il caso di precisare, inoltre, che l'attività professionale svolta dal contribuente consiste in modo prevalente nello espletamento dell'incarico di membro di collegi sindacali in varie società ed enti: ciò si esume agevolmente osservando che l'importo di tali prestazioni superano il 77% dell'intero fatturato dell'attività professionale. Lo svolgimento di tali prestazioni non richiede, notoriamente, l'ausilio del lavoro altrui, in quanto si svolge presso le varie società. La Cassazione ha avuto modo di precisare, recentemente, che "non è soggetto a IRAP il valore aggiunto prodotto da un commercialista che svolge in modo preponderante l'attività di sindaco presso alcune società di capitali, anche se nel periodo considerato egli si è avvalso di una segretaria" (sent. n. 27983 del 21.12.2011). Il principio che i compensi a parte, da cda e collegi sindacali, erano già sanciti dall'ordinanza n. 15803 del 19.07.2011 e dall'ordinanza n. 19607 del 16.09.2010 laddove è puntualizzato il concetto per il quale i compensi del commercialista sindaco o amministratore non sono soggetti a Irap purchè debitamente quantificati a parte rispetto ai compensi relativi all'attività professionale ordinaria ed anche se di ammontare consistente, perchè non sono sintomatici di adeguata organizzazione, come nel caso di specie.

In definitiva, non è dato ravvisare nell'attività del contribuente una autonoma organizzazione produttiva di plus reddito assoggettabile all'IRAP per la mancata utilizzazione di personale, di collaboratori, di beni strumentali eccedenti l'id quod plerumque accidit, secondo i criteri fissati nelle varie sentenze della Cassazione (ex multis 12078/09; 20001/2009).

Da quanto precede deve concludersi che l'appello del contribuente è fondato: va riformata la sentenza impugnata disponendo il rimborso chiesto per gli anni 2003 e 2004 per € 11.917,00 non sussistendo per essi il presupposto impositivo IRAP. Le spese possono essere compensate tra parti stante la natura della controversia ancora in fase di evoluzione interpretativa e stante l'assenza della nota spese del contribuente.

P.Q.M.

accoglie l'appello del contribuente e dichiara dovuto il rimborso richiesto di € 11.917,00 per gli anni indicati. Spese compensate.

Roma ~~14~~ 02.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Cellitti

